DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 1978

che autorizza alcuni Stati membri a vendere burro a prezzo ridotto sotto forma di burro concentrato

(I testi in lingua tedesca, francese e olandese sono i soli facenti fede)

(78/360/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2714/72 (4), in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che il regolamento (CEE) n. 649/78 della Commissione, del 31 marzo 1978, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato (5), prevede che gli Stati membri possano essere autorizzati a procedere alla vendita a prezzo ridotto di burro di ammasso pubblico o a concedere un aiuto per il burro di ammasso privato ai fini della sua immissione al consumo diretto sotto forma di burro concentrato ;

considerando che la Repubblica federale di Germania, il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi hanno chiesto di essere autorizzati a procedere ad una tale operazione, e che sono in grado di garantire la destinazione del burro in oggetto ;

considerando che il quantitativo di burro da trasformare dev'essere stabilito in funzione delle quantità di burro concentrato suscettibili di essere assorbite normalmente dal consumo privato nella Comunità e della situazione delle giacenze di burro, tenuto conto dell'esperienza acquisita all'atto di precedenti azioni ; che per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, occorre prendere in considerazione anche la parte restante del quantitativo di burro stabilito con decisione della Commissione, del 22 dicembre 1972, che autorizza la Repubblica federale di Germania a vendere burro a prezzo ridotto sotto forma di burro concentrato (6), modificata da ultimo dalla decisione del 12 gennaio 1978 (7) ;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. La Repubblica federale di Germania, il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono autorizzati ad avvalersi delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 649/78 fino a concorrenza dei quantitativi di cui al paragrafo 2.

2. I quantitativi di cui al paragrafo 1 sono così stabiliti :

Stato membro	*quantitativo globale*
Repubblica federale di Germania :	9 500 tonnellate
Lussemburgo :	150 tonnellate
Regno dei Paesi Bassi :	1 000 tonnellate
Regno del Belgio :	3 000 tonnellate.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania, il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 17.
(5) GU n. L 86 del 1º. 4. 1978, pag. 33.
(6) GU n. L 303 del 31. 12. 1972, pag. 41.
(7) GU n. L 43 del 14. 2. 1978, pag. 18.